

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00010/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2023, proposto da
Federica Pecunia, Massimo Bertoni e Cristina Garbini, rappresentati e difesi
dall'avv. Riccardo Birga, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di
giustizia;

contro

Provincia della Spezia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avv. Pietro Piciocchi e Veronica Allegri, con domicilio digitale come
da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo
in Genova, via Assarotti, 48/6;

Ufficio elettorale provinciale per la Provincia della Spezia, Prefettura della Spezia,
non costituiti in giudizio;

nei confronti

candidati della lista “In Provincia sinistra ambiente e lavoro” ammessi alla
consultazione elettorale del 17 gennaio 2023, Giorgia Lombardi, Arianna Bucci,
Salvatore Romeo, Saul Carassale, Luca Marchi, non costituiti in giudizio;

candidati della lista “Centrosinistra per una nuova Provincia della Spezia - Il nostro territorio è un bene comune” ammessi alla consultazione elettorale del 17 gennaio 2023: Gherardo Ambrosini, Vittoria Capellini, Giacomo Cappiello, Camilla Monfroni, Simone Regoli, Deborah Trebbi, non costituiti in giudizio;

candidati della lista “Insieme per La Spezia” ammessi alla consultazione elettorale del 17 gennaio 2023: Massimo Carnasciali, Umberto Maria Costantini, Gina Gabriella Crovara, Elena Da Pozzo, Giancarlo Lucchetti, Gianuca Maggiari, Alessandra Mari, Rita Mazzi, Jacopo Ruggia, Marco Tarabugi, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della determina del Presidente dell’Ufficio elettorale provinciale della Spezia n. 5 in data 5 gennaio 2023 di esclusione in autotutela della lista “Spezia e Sviluppo”; nonché di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o connesso e segnatamente:

delibera del Commissario straordinario della Provincia della Spezia n. 55 in data 1 settembre 2014 nella parte in cui approva il “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale della Spezia”;

e per l’ammissione della lista “Spezia e Sviluppo” e quindi di tutti i suoi candidati alle elezioni per il Consiglio provinciale della Spezia del 17 gennaio 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia della Spezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 129 cod. proc. amm.;

Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la determinazione del Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale della Spezia n. 1321 del 30 dicembre 2022, la lista "Spezia e Sviluppo" era stata ammessa, insieme ad altre tre liste, alle elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio provinciale, fissate per il giorno 17 gennaio 2023.

Previo supplemento di istruttoria, l'ammissione predetta è stata annullata in autotutela con la determinazione n. 5 del 5 gennaio 2023.

I signori Federica Pecunia, Massimo Bertoni e Cristina Garbini, nelle rispettive qualità di delegata presentatrice, capogruppo candidato e candidata della lista "Spezia e Sviluppo", hanno impugnato quest'ultima determinazione con ricorso *ex art. 129 c.p.a.*, instando per l'ammissione della lista medesima e di tutti i suoi candidati alle elezioni del 17 gennaio 2023.

I ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:

I) "Eccesso di potere per difetto di motivazione, eccesso di potere per motivazione perplessa e travisamento dei fatti; violazione di legge in riferimento all'art. 3 della legge n. 241/90".

II) "Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione di circolare in riferimento all'art. 20, comma primo, del "Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale" e del punto n. 7 della circolare Ministero dell'interno n. 32/14".

III) "Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21, comma primo, del "Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale".

IV) "In via subordinata: in merito alla delibera del Commissario straordinario Provincia della Spezia n. 55 in data 1 settembre 2014 nella parte in cui approva il "Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale della Spezia" violazione di legge in riferimento all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56; violazione di legge in riferimento all'art. 18, legge n. 241/90; violazione dei principi costituzionali in

materia di partecipazione alle competizioni elettorali”.

Si è costituita in giudizio la Provincia della Spezia che argomenta nel senso dell'infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto.

Non si sono costituite le altre autorità intimare.

Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 11 gennaio 2023 e, all'esito, è stato trattenuto in decisione.

E' fondata e assorbente la censura dedotta con il secondo motivo gravame, secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in ritardo, allorché era già scaduto il termine assegnato all'Ufficio elettorale provinciale per l'ammissione o la riconsiliazione delle liste.

L'art. 20, comma 1, del “Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale della Spezia”, approvato con la deliberazione del Commissario straordinario della Provincia della Spezia n. 155 del 1 settembre 2014, stabilisce che *“per ciascuna elezione, le candidature a presidente della provincia, ovvero le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero riconsiliate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione”*.

Identica regola si rinviene al punto 7), ultimo alinea, delle linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale dettate dal Ministro dell'interno con la circolare n. 32 del 2014 (*“L'Ufficio elettorale deve concludere la propria attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riconsiliazione delle liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente quello della votazione”*).

Nel caso in esame, il termine in questione, evidentemente perentorio, non è stato rispettato, atteso che la determinazione comportante l'esclusione della lista “Spezia e Sviluppo” è stata adottata il 5 gennaio 2023, laddove la votazione è fissata per il 17 gennaio 2023.

L'esercizio dell'autotutela, peraltro, non giustifica il superamento del termine, poiché l'annullamento d'ufficio della precedente ammissione costituisce pur sempre espressione del potere di amministrazione attiva, come tale assoggettato ai vincoli propri di tale funzione.

Né vale invocare i principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1432 del 2004 che si riferiva ad una tipologia di procedimento ed a regole di impugnazione giurisdizionale diverse da quelle attuali.

Per tali ragioni, previo assorbimento delle ulteriori censure dedotte, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato in principalità, con conseguente ammissione della lista "Spezia e Sviluppo" alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale della Spezia del 17 gennaio 2023.

In ragione della novità e peculiarità delle questioni trattate, vanno compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e ammette la lista denominata "Spezia e Sviluppo" alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale della Spezia del 17 gennaio 2023.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per l'immediata comunicazione della presente sentenza all'Ufficio elettorale provinciale della Spezia.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Richard Goso, Consigliere, Estensore

Marcello Bolognesi, Referendario

L'ESTENSORE
Richard Goso

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO